

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'"FLAMINIA CESANO S.R.L."

TITOLO I

**DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

**Art.1 - Denominazione**

La società è denominata: "**FLAMINIA CESANO S.R.L.**".

**Art.2 - Oggetto sociale**

2.1 La società ha lo scopo di attuare, in via prioritaria, il programma Leader della Comunità economica europea, presentato dal Gruppo di Azione Locale "Flaminia Cesano srl". La società dovrà, prioritariamente, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione dell'area attualmente interessata dall'attuazione dei programmi Leader, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

La società, inoltre, potrà svolgere la sua attività anche al di fuori del territorio interessato dall'attuazione dei programmi Leader.

Essa opererà in particolare nei seguenti ambiti:

- a) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- c) promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, promuovendo anche l'elevazione storico-culturale del territorio;
- d) sostegno alle piccole e medie imprese e allo sviluppo ed all'innovazione del sistema agricolo locale, all'artigianato ed ai servizi zonali;
- e) valorizzazione e commercializzazione anche diretta di prodotti agricoli e tipici locali;
- f) promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno;
- g) consulenze e ricerche in campo socio-economico, ambientale ed indagini conoscitive;
- h) la redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e di sviluppo;
- i) realizzazione e forniture di servizi per controllo di gestione economico-finanziaria, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari, collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione.
- j) La società potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie (compreso leasing), creditizie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico ed occupazionale nell'ambito dell'area di sua operatività. In particolare la

realizzazione di servizi finanziari idonei ad agevolare lo sviluppo economico delle imprese locali, nonchè favorire tutte quelle azioni a sostegno delle attività esistenti per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie per l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici e comunque per la ricerca di ottimali fonti di finanziamento. A tal fine la società potrà dare garanzie tanto personali che reali anche a favore di terzi. La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti ed associazioni; potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e dalle ulteriori leggi in materia;

k) Partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

2.2 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

#### **Art. 3 - Durata della società.**

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020.

#### **Art. 4 - Sede sociale e domicilio dei soci.**

4.1 La società ha sede nel Comune di Pergola e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopraindicato.

4.2 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTO DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO**

#### **Art. 5 - Capitale sociale e suo aumento.**

5.1 Il capitale sociale è di euro 41.896,00 (quarantunmilaottocentonovantasei virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice civile.

5.2 La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'articolo 2464 del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.3 In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della

società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

5.4 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5.5 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per il diritto di opzione sopra predetto.

5.6 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

5.7 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del Codice civile.

5.8 Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del Codice Civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

#### **Art. 6 - Finanziamenti dei soci alla società.**

6.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

6.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice civile.

**Art. 7 - Titoli di debito.**

7.1 La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

7.2 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, comma 2.

7.3 La delibera di emissione di titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

**Art. 8 - Quote di partecipazione al capitale sociale.**

Possono essere soci della società:

- a) pubbliche istituzioni e organismi da loro istituiti;
- b) strutture universitarie e istituzioni di ricerca;
- c) istituti economici, bancari e finanziari;
- d) singole imprese;
- e) ogni altra persona fisica o giuridica comunque interessata al perseguimento dello scopo sociale.

In ogni caso le persone fisiche o giuridiche di natura privata non possono acquisire individualmente quote per un importo superiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale.

**Art. 9 - Trasferimento delle quote di partecipazione.**

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e prelazione previsti dal presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a favore del coniuge e/o dei figli.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi la "proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci quali risultanti alla predetta data dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la

sede della società, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell'articolo 1326 Codice civile e l'organo amministrativo come domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

Decorsi i termini suddetti senza alcuna comunicazione il socio proponente potrà liberamente cedere le proprie quote alle condizioni e modalità contenute nella suddetta proposta.

#### **Art. 10 - Morte del socio.**

10.1 In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi), che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui al presente statuto si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio recedente.

10.2 Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del Codice civile.

#### **Art. 11 - Recesso ed esclusione del socio.**

11.1 Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice civile.

11.2 Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

11.3 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

11.4 Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

11.5 La valutazione delle quote per le quali il recedente ha

esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del Codice civile.

11.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.7 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

1) il mancato versamento delle quote di capitale sottoscritte o di conferimenti dovuti;

2) l'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizio per il socio che ha effettuato un tale conferimento.

11.8 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.9 La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

11.10 Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma precedente, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473-bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

11.11 Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una clausola di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

### **TITOLO III**

#### **DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **Art. 12 - Decisioni dei soci-competenze.**

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e comunque per gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali o personali.

##### **Art. 13 - Decisioni dei soci.**

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente

statuto.

**Art. 14 - Assemblea dei soci - Convocazione.**

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

**Art. 15 - Assemblea dei soci - Luogo di convocazione.**

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.

**Art. 16 - Assemblea dei soci - Rappresentanza.**

Rappresentanza dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile, ma la stessa persona non potrà rappresentare più di cinque soci. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo persona designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

**Art.17 - Assemblea dei soci - Presidenza.**

17.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del Codice civile.

17.2 Il presidente dell'assemblea è assistito, se nominato da un segretario.

17.3 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

17.4 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

**Art. 18 - Assemblea dei soci - Intervento in assemblea.**

18.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che la dimostrino esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese e che ne abbiano diritto ai sensi di legge e del presente statuto.

18.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 19 - Decisioni dei soci - Quorum**

19.1 Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

19.2 Occorrerà il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 per deliberare la trasformazione della società in società di persone (fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata), la fusione e la scissione della società ed inoltre per le seguenti decisioni:

- l'emissione di titoli di debito;
- inerenti le modifiche dello statuto;
- relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

Restano comunque valide le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario (se nominato) o dal notaio.

#### **TITOLO IV**

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 20 Amministrazione della società**

20.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a tredici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

20.2 La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile.

20.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche

a soggetti che non siano soci.

20.4 Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

20.5 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed il vice-presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

20.6 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

20.7 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragione del loro ufficio.

20.8 I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono determinati dall'assemblea dei soci al momento della loro nomina.

20.9 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile, salvo autorizzazione dell'assemblea dei soci.

20.10 In conformità all'art. 7 L. 326/2003 in deroga al D.lgs. 472/97, le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, sono a carico della società la quale assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

**Art. 21 - Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione.**

21.1 Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

21.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonchè ai sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

21.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominati, siano presenti od informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

21.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

21.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

21.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.8 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato.

21.9 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

#### **Art. 22 - Poteri dell'organo amministrativo.**

22.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale avendo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice civile, sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

22.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

22.3 La decisione di fusione della società ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

**Art. 23 - Amministratori delegati, comitato esecutivo, direttori e procuratori.**

23.1 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del Codice civile.

23.2 A uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva, le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, fiscali, di sicurezza e igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale; a coloro cui siano attribuite dette funzioni delegate spetta di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali e di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici preposti alla trattazione di dette problematiche e pure nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

23.3 Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

**Art. 24 - Rappresentanza sociale.**

24.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti, spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

24.2 L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

**Art. 25 - Controllo legale dei conti e controllo contabile.**

25.1 Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

25.2 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti

oppure un revisore iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

25.3 Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

25.4 Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

25.5 Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video e anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi della buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

#### **Art. 26 - Azione di responsabilità.**

26.1 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i 2/3 del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il quindici per cento del capitale sociale.

### **TITOLO V**

#### **ESERCIZI SOCIALI E BILANCI**

#### **Art. 27 - Esercizi sociali, bilanci e utili**

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 Entro il mese di dicembre deve essere approvato dall'assemblea dei soci il bilancio di previsione.

27.3 Il bilancio d'esercizio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ovvero entro centottanta giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da

esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice civile.

27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il 10 (dieci) per cento in una apposita riserva statutaria;
- c) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

## **TITOLO VI**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 28 - Scioglimento e liquidazione**

28.1 La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

28.2 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

28.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter c.c.

## **TITOLO VII**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

#### **Art. 29 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero dovrà essere risolta da un collegio composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del Distretto nel cui ambito ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente, in difetto la nomina spetta al Presidente del Tribunale del Distretto nel cui ambito ha sede la società. Il collegio dovrà decidere a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

**Art. 30 - Foro competente**

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

**TITOLO VIII  
NORME FINALI**

**Art. 31 - Comunicazioni**

31.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

31.2 Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e/o risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, i numeri e gli indirizzi che siano stati dai soci appositamente comunicati all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
- d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e per il loro rappresentante comune.

31.3 Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

31.4 Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

31.5 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.